

SOMMARIO

27 LUGLIO 2021

pag. 2 **DECONTRIBUZIONE SETTORI COMMERCIO TURISMO E SPETTACOLO**

Esonero contributi previdenziali e divieto licenziamenti 2021

pag. 2 **CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE**

Sgravio contributivo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato

pag. 3 **LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Introdotta nuova causale fino al 30.09.2022



AVVISI

- :: Benefici normativi e contributivi** : *si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.*



:: DECONTRIBUZIONE SETTORI COMMERCIO TURISMO E SPETTACOLO

Esonero contributi previdenziali – divieto licenziamenti 2021

Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni Bis, è stata introdotta una decontribuzione per i datori di lavoro del settore del commercio, del turismo, delle terme nonché quello creativo, culturale e dello spettacolo pari al **doppio delle ore di integrazione salariale** già utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. La decontribuzione dovrà essere fruita entro il 31.12.2021.

L'esonero è subordinato all'impegno di non ricorrere ai licenziamenti, attualmente vietati sino al 31.10.2021 e, in questo caso, il blocco è prorogato sino al 31.12.2021. In caso di violazione, l'esonero contributivo viene revocato retroattivamente e viene prevista l'impossibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Sono esclusi i licenziamenti disciplinari e le interruzioni consensuali avvenute a seguito della stipula degli accordi collettivi aziendali (vedi ns circolare n. 9 del 09.07.2021 e 14 del 22.08.2020)

La decontribuzione è, comunque, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea come avvenuto anche per i precedenti esoneri contributivi (vedi ns. circolare n.14 del 22.08.2020 e 16 del 23.10.2020).

I precedenti "esoneri" si differenziano da quello qui trattato perché venivano riconosciuti alle aziende che non ricorrevano alla cassa integrazione mentre ora verrà riconosciuto, su richiesta, a chi non ricorrerà ai licenziamenti.

Infine, attendiamo dall'Inps le istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero.

:: CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Sgravio contributivo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato

Il contratto di rioccupazione, che è stato introdotto in via sperimentale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31.10.2021, prevede uno sgravio contributivo massimo di € 3.000,00 per un semestre.

Per poter accedere all'agevolazione, il candidato all'assunzione a tempo indeterminato deve risultare disoccupato e, con l'azienda, dovrà essere sottoscritto un progetto individuale di inserimento – quindi un programma che ha lo scopo di *garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo* – di durata semestrale. Il progetto è parte integrante del contratto di assunzione.

Lo sgravio viene revocato in caso di:

- 1) licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- 2) licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
- 3) licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello



e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione. Non dovrebbero rientrare le risoluzioni consensuali incentivate a seguito della stipula dell'*accordo collettivo aziendale*, dato che non si tratta di "licenziamenti" ma sul punto si intendono chiarimenti dall'Inps e dal Ministero del lavoro.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Lo sgravio è stato autorizzato di recente dalla Commissione Europea ed ora siamo in attesa delle istruzioni dell'Inps e del Ministero del lavoro.

❖ LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Introdotta nuova causale fino al 30.09.2022

Il rapporto a termine ha subito in questi ultimi 12 mesi numerose deroghe per consentire ai datori di lavoro di poter riassumere a termine ex dipendenti, cosa difficilmente attuabile con le causali introdotte tra quelle previste dal c.d. "Decreto Dignità" nel 2018.

Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni Bis, il legislatore ha inserito una deroga all'utilizzo del contratto a termine valida sino al 30.09.2022 che consentirà ai datori di lavoro di assumere a termine anche in relazione alle esigenze (causali) individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali. Pertanto, sarà possibile riassumere ex dipendenti rispettando le causali indicate nei CCNL o nei contratti territoriali od aziendali.

Tale facoltà è stata prevista con l'introduzione della lettera **b-bis** ed il comma **1.1** all'art. 19 del D.Lgs n.81 del 2015.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Bonet Lepschy & Associati

